

Estratto da:

ANNO XV - N. 1-2 GENNAIO-GIUGNO 2002

RIVISTA TRIMESTRALE DI
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

CEDAM

Giovanni Paolo Accinni
avvocato in Milano

*Gestione ed offerta al pubblico via internet
di giochi «d'azzardo» e profili di responsabilità penale*

ARTICOLI

GIOVANNI PAOLO ACCINNI

avvocato in Milano

GESTIONE ED OFFERTA AL PUBBLICO VIA *INTERNET*
DI GIOCHI «D'AZZARDO» E PROFILI
DI RESPONSABILITÀ PENALE

SOMMARIO: 1. Premessa: la diffusione delle attività da gioco *on line* e delle forme di loro pubblicità. - 2. Il gioco d'azzardo e le norme previste nel codice penale. - 3. Le disposizioni contenute nella legislazione speciale e nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: art. 110 r.d. 18.6.1931, n. 773 ed art. 4 l. 13.12.1989, n. 401. - 4. Lo stato dei precedenti giurisprudenziali. - 5. Conclusioni: individuazione delle fattispecie penali violate e dei conseguenti profili di responsabilità.

1. - Con sempre maggior frequenza si assiste ad attività da gioco svolte *on line* avvalendosi di servizi telematici e *software* che consentono la gestione e l'offerta al pubblico via *Internet* di giochi, quali *Blackjack*, *roulette*, dadi, *baccarat*, *slot machines*, *video poker*, ossia di veri e propri casinò virtuali per giochi d'azzardo, gestiti su siti di titolarità di soggetti stranieri.

È infatti agevole avere accesso a *home page* di siti, ove i giochi d'azzardo vengono offerti e sono a disposizione del navigatore della rete, tramite semplici operazioni c.d. di «download» (scaricamento del *software*) e di operazioni di «installazione» del *software* così scaricato («installazione»): operazioni entrambe eseguibili gratuitamente dall'utente/giocatore.

Il giocatore, anzi, ed affinché il processo di installazione del *software* precedentemente scaricato possa essere completato con successo, suole essere chiamato ad accettare i «termini e le condizioni» poste dal sito stesso; in difetto, il processo di installazione viene infatti cancellato impedendo di fatto al giocatore di interagire con i giochi, ossia di giocare.

Per converso, nel caso in cui i «termini e le condizioni» vengano interamente accettati dall'utente-giocatore, il processo di installazione viene completato dal c.d. «wizard» (*software* che facilita le operazioni manuali/informatiche richieste all'utente al fine di implementare correttamente i processi di *download* e di installazione del *software* di gioco: c.d. «*software guida*») e il giocatore è «abilitato» all'utilizzo dei giochi.

Sono siti rinvenibili con grande facilità nella pratica e che sono soliti presentare ai loro utenti due possibilità di gioco: una con giocate effettuate *gratis* (realizzata per il tramite di un *bonus* virtuale ripetibile); l'altra, con

giocate «a pagamento» (per il tramite di un deposito da effettuarsi presso un conto virtuale creato *ad hoc* dal giocatore presso il sito cui si è collegato per giocare e che pure suole individuare il valore della disponibilità massima di puntata reale del giocatore: siffatto deposito viene pertanto a subire l'andamento delle vincite e/o perdite del giocatore per mezzo di un sistema di pagamento/riscossione solitamente delegato ad un gestore finanziario terzo).

Per poter accedere ai giochi, in entrambe le versioni, *gratis* o «a pagamento», viene richiesto all'utente di registrarsi al servizio offerto dal sito inserendo negli appositi campi i propri dati personali e di contatto, e, nella versione a pagamento, anche quelli relativi alla carta/Istituto di credito su cui appoggiare le transazioni.

Parimenti frequente è riscontrare l'esistenza di spazi pubblicitari, ovvero di forme di pubblicità *on line* messe a disposizione di questi siti da parte di *Internet providers*, ovvero dei c.d. «portali», e che sono principalmente di due tipi: «statica» o «interattiva».

La pubblicità «statica» si risolve in un *banner* (ossia in una porzione di schermo contenente il messaggio pubblicitario da veicolare *on line*) non «cliccabile». In altre parole, il *banner* non è interattivo: l'utente «cliccando» con il proprio *mouse* sull'inserzione pubblicitaria a schermo (il *banner*, appunto), non potrà trasferirsi via *Internet* sul sito pubblicizzato. Nella sostanza si tratta, cioè, di una forma di pubblicità in tutto e per tutto identica, in funzione e scopo, a quella realizzata dai *media* tradizionali (radio, carta stampata, tv, ecc.): un messaggio promozionale *tout court*.

Nella forma di pubblicità «interattiva», invece, il *banner* è, appunto, interattivo: non solo, dunque, supporto per il messaggio pubblicitario (per il tramite della particolare locuzione utilizzata, o della sua elaborazione grafica creativa), ma svolgente la sua funzione ogniqualvolta «cliccato» dall'utente: funzione che è quella di «trasportare» l'utente stesso sul sito in cui gli è quindi possibile accedere ai giochi. Così facendo l'utente entra infatti direttamente nell'esclusivo sito del soggetto titolare che offre e gestisce i giochi.

Diviene, allora, interessante verificare se le attività di gioco che si rendono possibili così come descritto siano o meno vietate e penalmente censurate, ancorché il sito che offre e gestisce i giochi sia di titolarità di un soggetto di diritto straniero ed autorizzato a siffatta attività nel proprio paese ed ordinamento di appartenenza e se quindi l'eventuale situazione di illiceità sia o meno modificata dal fatto, appunto, di essere realizzata per il tramite di uno strumento informatico e virtuale e che pure la rende possibile anche ad un utente italiano e che dall'Italia si connetta al sito e giochi.

Interessante quindi accertare anche se la descritta attività di pubblicità,

solitamente direttamente svolta da soggetti di diritto italiano, sia o meno (nelle sue diverse forme «statica» o «interattiva») un'attività penalmente vietata dal nostro ordinamento.

In tutte siffatte ipotesi merita dunque interrogarsi circa quali siano i possibili profili di responsabilità e quindi le possibili conseguenze cui sarebbero esposti i soggetti che se ne rendessero responsabili.

2. - Al fine di un primo inquadramento dei problemi, utile, intanto, ricordare che i vari tipi di giochi e scommesse sono soliti essere classificati in quattro categorie: giochi di sorte il cui esercizio è riservato allo Stato (lotto, lotterie nazionali, ...); concorsi a premi, lotterie, tombole e attività similari che possono essere gestite previa autorizzazione amministrativa dai privati; scommesse, concorsi pronostici legati a risultati di manifestazioni sportive organizzate dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E. (1), gestiti dai suddetti enti in regime di monopolio (l. 401/1989); e quindi giochi d'azzardo: consentiti solo in case da gioco autorizzate e gestite dai Comuni (2) a seguito di specifica autorizzazione statale rilasciata attraverso provvedimenti normativi *ad hoc* (3).

Quello che viene comunemente chiamato «vizio del gioco» nell'ordinamento italiano è, dunque, considerato non soltanto un fatto profondamente antisociale (e quindi immorale), ma anche delittuoso, avendo il legislatore ritenuto di dover intervenire con sanzioni punitive per impedirlo o, quantomeno, per arginarlo.

A siffatti fini sono state espressamente previste diverse ipotesi contenute direttamente nel codice penale ed altre previste dalla legislazione speciale e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In particolare, le ipotesi di fattispecie di possibile rilevanza e dall'esame delle quali pare per-

(1) Unione Italiana Incremento Razze Equine.

(2) Così i Casinò di S. Remo, di Campione d'Italia, di Venezia.

(3) Numerose, a tal proposito, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 718 e ss. c.p. rispetto a quanto sancito nell'art. 3 della Cost., ossia al principio di uguaglianza. La Corte di Cassazione, investita della questione, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, rilevando che una censura per illegittimità costituzionale non può colpire le norme del codice penale, in quanto norme a carattere generale rispetto alle leggi speciali che hanno autorizzato il gioco d'azzardo nei casinò. Cfr. Cass. pen., 23.10.1968, in *Cass. pen.*, 1969, 1485.

Della medesima questione è stata poi investita la Consulta, a seguito di un'ordinanza pretoriale che ha denunciato disparità censurabili rispetto alle condizioni personali dei cittadini: in particolare il Pretore osservava che si assisterebbe a violazione del principio di uguaglianza per l'identità della situazione oggettiva in cui versa chi esercita o partecipa al gioco d'azzardo nei casinò rispetto a chi lo esercita o vi partecipa in uno dei luoghi di cui all'art. 718. La Corte costituzionale ha tuttavia ribadito quanto già espresso dalla Cassazione, dichiarando infondata la questione. Corte cost., 80/1972, in *Foro it.*, 1972, I, 1533.

ciò necessario prendere le mosse sono quelle di cui all'art. 718 del codice penale («Esercizio di giochi d'azzardo»), all'art. 4 della l. 13.12.1989, n. 401 («Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa») ed all'art. 110 del r.d. 18.6.1931, n. 773 («Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza»).

Come noto il codice penale italiano disciplina diverse fattispecie intese a contrastare l'esercizio dei giochi ed, *in primis*, dei giochi d'azzardo, che, in forza del disposto dell'art. 721 c.p. sono «quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria».

Sono dunque «d'azzardo» i giochi che si caratterizzano per la sussistenza sia del requisito oggettivo che attiene all'aleatorietà della vincita o della perdita (ossia l'incertezza dell'esito del gioco), sia del requisito soggettivo che attiene allo scopo del giocatore, ossia il fine di lucro.

Per quanto poi e più specificamente attiene al primo di siffatti requisiti (4), la Suprema Corte di Cassazione ha quindi affermato che l'aleatorietà può essere sia di tipo «assoluto» che di tipo «relativo», a seconda che l'esito del gioco dipenda *esclusivamente* dalla sorte o che la vincita o la perdita siano *in prevalenza* affidate alla sorte e solo in parte all'abilità del giocatore (5).

Il requisito soggettivo dello scopo di lucro è a sua volta sussistente quante volte il giocatore si proponga di conseguire un vantaggio dal gioco: vantaggio che può essere sia in danaro che in altra utilità economicamente valutabile (6).

In dottrina si è peraltro precisato che non è necessaria l'effettiva realizzazione del guadagno, apparendo sufficiente la sola prospettiva di esso ed il fatto di agire per realizzarlo (7).

Ai fini della configurazione del fine di lucro, d'altra parte, non è considerata rilevante l'entità della posta giocata; in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la tenuità della posta non fa venir meno il fine di lucro, «salvo che esso praticamente non sussista per essere la posta stessa del tutto irrilevante (economicamente) e simbolica» (8).

Senonché, si è ritenuto sussistente lo scopo di lucro anche nel caso in

(4) Per un'accurata analisi del profilo oggettivo del gioco d'azzardo, anche in riferimento al codice penale Zanardelli nonché a quello sardo-italiano del 1859 PROLETTI, *Il giuoco nel diritto penale*, Milano, 1970, 26.

(5) Cass. pen., sez. VI, 27.2.1980, in *Cass. pen.*, 1981, 1214.

(6) Il fine di lucro non può essere escluso neppure se la posta si configuri in bevande, cibi o simili, secondo l'affermazione della Suprema Corte, sez. II, 20.12.1982, inedita.

(7) BELTRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, Milano, 1999, 5: «i giochi aleatori praticati non per fine di lucro sono meri giochi di sorte, di fortuna, ma non giochi d'azzardo; allo stesso modo, non sono giochi d'azzardo quelli praticati per fine di lucro, il cui esito non sia tuttavia rimesso (interamente o quasi) all'aleatorietà, ma dipenda dall'abilità dei giocatori».

(8) Cass. pen., sez. III, 26.2.1991, in *Riv. pen.*, 1991, 698.

cui il gioco venga esercitato per conseguire non solo vantaggi economicamente valutabili, ma anche obiettivi diversi dal guadagno, quali il mero divertimento o la beneficenza (9).

È dunque possibile affermare che si è in presenza di un «gioco d'azzardo» ogniqualvolta il gioco dipenda in tutto o in parte dalla sorte ed il giocatore intenda perseguire un vantaggio economicamente valutabile.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 718 c.p. prevede quindi che «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, *tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola* è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentocinquanta».

Le condotte di «tenere» o di «agevolare» un gioco d'azzardo sono penalmente sanzionabili se realizzate in luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie. Ed è «luogo pubblico» quello accessibile continuamente a tutti o, comunque, ad un numero indeterminato di persone, anche se di proprietà privata (10). È invece «luogo aperto al pubblico» quello che, pur non essendo pubblico per sua natura, sia tale in alcuni momenti, in determinate condizioni o per persone con determinati requisiti (cinema, teatri...) (11).

La caratteristica essenziale che consente di qualificare un luogo come «luogo pubblico», è quindi la possibilità che lo stesso sia *accessibile continuamente a tutti* o ad un *numero indeterminato di persone*.

«Circoli privati», infine, sono «qualsiasi ritrovo di più persone regolato da norme interne ed in cui tutte o alcune delle persone ammesse convengono di giocare d'azzardo» (12). Persino le case di civile abitazione possono così essere qualificate, qualora ricorra «l'abitudine» del convegno di persone determinate o scelte di volta in volta per giocare d'azzardo (13).

La norma di cui all'art. 718 c.p. prevede dunque due forme di condotta: «tenere» un gioco d'azzardo o «agevolarlo».

(9) Cass. pen., sez. III, 11.6.1986, in *Giust. pen.*, 1988, II, 396.

(10) MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, X, 991.

(11) Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Codice penale commentato*, parte speciale, Milano, 1999, 3849, ove si ricorda pure che in dottrina (RIZZA, *Giuoco d'azzardo: luogo pubblico, aperto al pubblico, circoli privati di qualsiasi specie*, 1970), vi è chi pone un ulteriore distinguo, ossia di «luogo esposto al pubblico»: sarebbe quello che pur non essendo pubblico né aperto, sia comunque situato in modo tale che un numero indeterminato di persone possa vedere ciò che in esso si fa o vi si trova.

(12) ANTOLISEI, *Manuale di Diritto Penale*, parte speciale - I, Milano, 2000, 549. Ad avviso di Manzini sono «privati» i luoghi in cui sono ammessi solamente i soci o altri iscritti al circolo o le persone presentate: MANZINI, *op. cit.*, 993.

(13) Cass. pen., 8.6.1974, in *Mass. dec. pen.*, 1974, m. 127.136. D'altro canto, la disposizione in esame stabilisce espressamente che si tratta di circoli di «qualunque specie», non avendo dunque rilevanza alcuna la qualificazione degli stessi: così MANZINI, *op. cit.*, 992.

Con la prima espressione la giurisprudenza di legittimità identifica ogni attività di istituzione, di *organizzazione*, di vigilanza e di amministrazione del gioco ⁽¹⁴⁾: *qualsiasi* condotta, dunque, con cui *si provveda a predisporre il gioco* ⁽¹⁵⁾. La condotta è quindi integrata anche con la mera preparazione di quanto necessario all'apertura del gioco, senza la necessità che questo sia davvero iniziato, o che i giocatori siano colti in flagranza ⁽¹⁶⁾.

La condotta dell'«agevolazione» è invece sussistente quante volte i giochi d'azzardo siano resi possibili o ne sia comunque facilitata in qualsiasi modo e coscientemente l'esercizio, assistendo il tenitore o cooperando con esso ⁽¹⁷⁾.

«Agevolare» il gioco significa perciò prestare un'attività ausiliaria ⁽¹⁸⁾, intesa a facilitarne l'esercizio con la propria condotta, come quella di fornire locali ⁽¹⁹⁾, somministrare o prestare danaro, arnesi, oggetti destinati al gioco ⁽²⁰⁾.

La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ritenuto che si «agevola» il gioco anche se la condotta sia occasionale o senza fine di lucro ⁽²¹⁾.

Come noto il reato previsto dalla disposizione di cui all'art. 718 c.p. ha natura contravvenzionale e resta dunque realizzato sotto il profilo dell'elemento soggettivo dalla sussistenza della mera colpa ⁽²²⁾. Né la giurisprudenza ha mancato di affermare sussistente l'elemento soggettivo anche quante volte si sia erroneamente ritenuto di «tenere» o di «agevolare» un

⁽¹⁴⁾ PADOVANI, *Codice penale*, Milano, 1997, 2589; MANZINI, *op. cit.*, 987.

⁽¹⁵⁾ Cfr. Cass., pen., sez. III, 11.11.1986, in *Giust. pen.*, 1987, II, 617.

⁽¹⁶⁾ Cass. pen., 27.11.1985, in *Riv. pen.*, 1986, 398. È stata peraltro ritenuta sufficiente la semplice predisposizione del tavolino, per il gioco delle «tre tavolette»: Cass. pen., 27.1.1975, in *Riv. pen.*, 1975, 1024. In dottrina vi è chi ritiene che «tenere il gioco» implichi necessariamente il concetto di «iniziare il gioco»: detto requisito apparirebbe infatti indispensabile, posto che il gioco presuppone un rapporto tra persone determinate: così MANZINI, *op. cit.*, 988; PALMIERI, *Note sul giuoco d'azzardo*, 1968, 48.

⁽¹⁷⁾ Cfr. LATTANZI-LUPO, *Codice penale*, vol. XII, Milano, 2000, 427; MANZINI, *op. cit.*, 989.

⁽¹⁸⁾ ANTOLISEI, *op. cit.*, 549.

⁽¹⁹⁾ Questa l'espressa previsione di cui al Codice Zanardelli.

⁽²⁰⁾ La Suprema Corte, con una datata pronuncia, ha ritenuto responsabile l'esercente di un bar che aveva fornito le carte agli avventori, senza accertare il tipo di gioco praticato. Così Cass. pen., 22.2.1969, in *Mass. dec. pen.*, 1969, m. 111.136.

⁽²¹⁾ Cfr. Cass. pen., 28.2.1986, in *Riv. pen.*, 1987, 363. Da ultimo si precisa che in dottrina vi è chi ritiene che l'«agevolazione» non possa tradursi in semplice «tolleranza» del gioco d'azzardo, da parte di chi abbia il dovere giuridico di impedirlo, quale l'esercente un locale pubblico. Posto che quando il legislatore ha voluto colpire la semplice tolleranza, ha usato questo termine esplicitamente: così ANTOLISEI, *Manuale di Diritto Penale*, parte speciale - I, cit., 549 e la Corte di Cassazione in data 20.1.1934, in *Giust. pen.*, 1934, II, 1220, 273. Diversamente un'affermazione in data 30.11.1936, ove si è stabilito che la distinzione non ha senso di esistere.

⁽²²⁾ PIOLETTI, *Giuochi, giuochi vietati*, voce in *Enc. del dir.*, XIX, 1970, 81.

gioco appunto erroneamente ritenuto lecito, e nella realtà «d'azzardo» ⁽²³⁾.

Da ultimo merita ricordare che la disposizione di cui all'art. 719 del codice penale prevede quattro ipotesi di circostanze aggravanti: «*il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco* ⁽²⁴⁾»; «*il fatto è commesso in un pubblico esercizio* ⁽²⁵⁾»; «*sono impegnate nel giuoco poste rilevanti*» ⁽²⁶⁾;

⁽²³⁾ L'art. 5 del codice penale dispone che «nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale», sempre che - come ha precisato nel 1988 la Consulta - non si tratti di ignoranza inevitabile (cfr. Corte cost., 24.3.1988, n. 364). Tra le pronunce della Cassazione sull'inescusabilità dell'errore, in particolare, nei giochi d'azzardo Cass. pen., sez. VI, 26.2.1976, in *Cass. pen. mass. Ann.*, 1976, 1023. Differentemente in dottrina, ove vi è chi ritiene che per l'«agevolatore» sia rilevante l'errore incolpevole sulla specie del giuoco esercitato, posto che per questi c'è la possibile scusante di mancata conoscenza delle regole del giuoco: PIOLETTI, *Giuochi, giuochi vietati*, cit., 81. Più controverso pare invece il caso dell'errore scusabile nell'ipotesi di illegittima autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa o di pubblica sicurezza sui giochi d'azzardo. La Corte di Cassazione, a sezioni unite, si è pronunciata sul punto, stabilendo la rilevanza e scusabilità dell'errore, in un caso di autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta al Casinò di *St. Vincent*: Cass. pen., sez. un., 7.12.1963, in *Cass. pen.*, 1964, 387.

Opportuno infine rilevare che un autorevole orientamento dottrinale ha invece reputato non idoneo ad escludere la punibilità neppure il permesso rilasciato da una qualche autorità non competente. Così MANZINI, *Trattato*, X, cit., 995, conformemente alle statuizioni della Suprema Corte rispettivamente in data 31.3.1964, in *Cass. pen.*, 1964, 958 (in relazione ad un permesso rilasciato dal Sindaco) e Cass. pen., 13.3.1961, in *Giust. pen.*, 1961, II, 804. In quest'ultimo caso si era precisato che l'esercizio del gioco d'azzardo dall'autorità amministrativa non è sufficiente a stabilire la buona fede dell'agente per errore sul fatto previsto dall'art. 718, in quanto il cittadino deve sapere che nessun atto amministrativo può infirmare un divieto penalmente sanzionato.

⁽²⁴⁾ «Sono «*case da giuoco*» i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato», in base all'art. 721 del codice penale. Per «*casas*» non deve necessariamente intendersi un edificio, bensì un qualsiasi luogo di convegno.

⁽²⁵⁾ La nozione di «pubblico esercizio» si rinviene nell'art. 86 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, secondo cui:

1. «Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o vetture, ovvero locali di stallaggio e simili».

2. «La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi in circoli privati».

⁽²⁶⁾ Per «poste rilevanti» deve intendersi «poste che possono rappresentare una grave perdita patrimoniale per qualsiasi giocatore». Testualmente ANTOLISEI, *Manuale di Diritto*

«fra coloro che partecipano al giuoco vi sono persone minori»⁽²⁷⁾.

Le ultime due di siffatte circostanze sono circostanze cd. «autonome», e che perciò possono anche concorrere tra loro⁽²⁸⁾.

L'art. 722 del codice penale dispone poi la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna ogniqualvolta vi sia «la condanna per alcune delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti», ossia dagli artt. 718 e 719 c.p.⁽²⁹⁾. In forza della stessa disposizione di legge deve anche essere disposta «la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati»⁽³⁰⁾. Possibile inoltre l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo dei locali ove sia praticato il giuoco d'azzardo⁽³¹⁾.

L'art. 720 c.p. prevede, infine, che «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'art. 718, è colto mentre

Penale, parte speciale - I, cit., 550. L'indagine deve compiersi dapprima secondo un criterio assoluto, poi in base alle condizioni economiche personali dei singoli giocatori; non è necessario che la perdita comporti l'annientamento patrimoniale del giocatore, ma è sufficiente che rappresenti per lui un grave danno. Così MANZINI, *Trattato*, X, cit., 999.

L'aggravante in esame ha carattere oggettivo, in quanto inerisce alle modalità dell'azione ed alla gravità del pericolo (PIOLETTI, *Giuochi, giuochi vietati*, cit., 83) e si giustifica con l'intento di reprimere il gioco che potrebbe condurre a vere e proprie rovine patrimoniali (MANZINI, *Trattato*, X, cit., 999). Anche la Corte di Cassazione si è espressa in tal senso nell'affermazione in data 8.5.1961, in *Riv. pen.*, 1961, 918.

⁽²⁷⁾ Siffatta aggravante è dunque applicabile nell'ipotesi in cui tra i giocatori vi sia uno o più minori dei diciotto anni. ANTOLISEI, *Manuale di Diritto Penale*, parte speciale - I, cit., 550. La sua ratio è nell'apprestare una particolare tutela ai minori, presupponendo che chi li ammetta a siffatti giochi intenda abusare della loro condizione personale. Cfr. MANZINI, *Trattato*, X, cit., 999. Opportuno altresì precisare che l'aggravante in parola si ritiene applicabile sia al tenitore che all'agevolatore: PIOLETTI, *Giuochi, giuochi vietati*, XIX, cit., 68.

⁽²⁸⁾ Così PADOVANI, *Codice penale*, Milano, 1997, 2595.

⁽²⁹⁾ L'art. 36 c.p. prevede tra l'altro la pubblicazione della sentenza di condanna, per una sola volta, in uno o più giornali stabiliti dal giudice.

⁽³⁰⁾ Merita precisarsi che dottrina e giurisprudenza sono state a lungo in contrasto sulla possibilità di ordinare la confisca, da parte del giudice, anche in caso di sentenza di proscioglimento o di estinzione del reato. L'orientamento favorevole si fondava sul fatto che nel nostro ordinamento si assiste ad una valutazione profondamente negativa del gioco d'azzardo, essendo considerato come fatto gravemente antisociale: la mancata confisca delle cose che costituiscono il profitto o il mezzo per realizzarlo sarebbe in contrasto con siffatta ratio e costituirebbe altresì la spinta propulsiva per la commissione di ulteriori reati legati alla polizia dei costumi. Cfr. Cass. pen., 10.2.1988, in *Cass. pen.*, 1989, 698. In dottrina MANZINI, *Trattato*, X, cit., 1002; in senso contrario Cass. pen., 24.2.1965, in *Giust. pen.*, 1965, II, 417. Senonché la Suprema Corte, a sezioni unite, ha risolto il dibattito, stabilendo che nell'ipotesi di cui all'art. 722 c.p. la confisca è obbligatoria nel solo caso di condanna: Cass. pen., sez. un., 25.3.1993, in *Cass. pen.*, 1993, 1670.

⁽³¹⁾ «Allorché si abbia motivo di ritenere che siano adibiti al gioco, non essendovi dubbio in tal caso che la disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati»: Test. Cass. pen., sez. III, 24.2.1993, in *Giust. pen.*, 1994, II, 188.

prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione. La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da gioco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti».

La contravvenzione punisce dunque chiunque prenda parte al gioco, senza esserne stato tenitore o agevolatore. «Prendere parte» significa «puntare» o tener il banco, od anche scommettere sul gioco altrui⁽³²⁾.

La disciplina del gioco d'azzardo prevista nel codice penale si completa quindi con la disposizione di cui all'art. 723 c.p. in forza della quale «chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da biliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da lire diecimila a duecentomila.

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire centomila a un milione.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a lire centomila».

Oggetto della disposizione sono dunque i giochi espressamente vietati dall'Autorità, in forza dell'art. 110 della legge di Pubblica sicurezza e di cui tra breve, ed indicati in un'apposita tabella da esporsi nel pubblico esercizio⁽³³⁾.

3. - La disciplina prevista dal codice penale è quindi affiancata e completata da alcune disposizioni contenute nella legge speciale e nel T.U.L.P.S. In particolare, l'art. 4 della l. 401/1989 che ha ad oggetto il settore del gioco e delle scommesse clandestine e l'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 che disciplina il gioco con apparecchi automatici, semi-automatici ed elettronici.

Il testo di quest'ultima disposizione testualmente recita: in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse.

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici-

⁽³²⁾ PADOVANI, *Codice penale*, Milano, cit., 2595.

⁽³³⁾ ANTOLISEI, *Manuale di Diritto Penale*, parte speciale - I, cit., 551.

ci ed elettronici «da gioco d'azzardo» sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il «gioco d'azzardo» quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.

Oltre le sanzioni previste dal Codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del d.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Gli apparecchi o congegni sono confiscati.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone

l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria».

La contravvenzione in esame contempla dunque più divieti⁽³⁴⁾.

Per quanto qui di maggior interesse può affermarsi che sono apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo gli apparecchi che hanno insita la scommessa (cd. «scommessa interna»)⁽³⁵⁾ o anche quelli che consentono vincite puramente aleatorie.

Più in specifico, si ritiene che gli «apparecchi e congegni automatici» si debbano identificare con quelli che funzionano od eseguono una serie determinata di operazioni senza la necessità dell'intervento diretto dell'uomo. Negli apparecchi «semiautomatici» sono identificabili, invece, quelli parzialmente automatici, in cui l'automatismo interagisca con l'abilità del giocatore. Sono, infine, considerati apparecchi «non automatici» quelli nei quali l'esito del gioco dipenda esclusivamente dall'abilità del giocatore, senza alcuna incidenza della sorte. «Elettronici», da ultimo, tutti quelli alimentati con energia elettrica, che ne consenta il funzionamento dei meccanismi e dei congegni vari⁽³⁶⁾.

Tra gli apparecchi elettronici da gioco d'azzardo sono ricompresi i cd. «videopoker», che riproducono elettronicamente il gioco del *poker* e consentono, nel caso in cui vi siano più giocatori, di effettuare una vera e propria partita. Anche le *slot-machines* sono considerate d'azzardo, poiché in esse l'alea è assoluta, essendo le combinazioni rimesse totalmente al caso, ossia al codice di funzionamento della macchina medesima che resta ignoto al giocatore⁽³⁷⁾.

Per quanto attiene alla nozione di «premio», la stessa assume significato più ampio rispetto a quella considerata per il gioco d'azzardo⁽³⁸⁾, potendo consistere anche in una mera soddisfazione morale, quale la ripetizione della partita o il prolungamento del gioco.

Può rendersi responsabile dell'ipotesi considerata qualunque soggetto gestore di un pubblico esercizio oppure responsabile di circoli o associazio-

⁽³⁴⁾ PIOLETTI, *Giocchi, giochi vietati*, cit., 113.

⁽³⁵⁾ PANNAIN, *La disciplina dell'apparecchio flipper*, in *Rass. giur. gioco*, 1966, I, 8.

⁽³⁶⁾ Così BELTRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, cit., 182.

⁽³⁷⁾ BELTRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, cit., 54. In giurisprudenza, tra le altre, Cass. pen., sez. III, 22.1.1985, in *Giust. pen.*, 1985, II, 665; Cass. pen., sez. III, 21.2.1997 n. 769, in *Cass. pen.*, 1998, 2119.

⁽³⁸⁾ Di cui all'art. 721 c.p.

ni; così anche i tenutari degli apparecchi in questione, senza la cui opera – a scopo speculativo – il gioco non potrebbe essere esercitato⁽³⁹⁾.

Quanto all'elemento psicologico è indifferente la sussistenza del dolo o della colpa, purché sussistente la volontarietà del fatto, sia essa dolosa o colposa, e quindi la volontà cosciente e libera di installare o porre in uso il congegno vietato⁽⁴⁰⁾.

Si realizza la «tenuta» del gioco d'azzardo con siffatti apparecchi anche per il solo fatto della loro installazione, a prescindere cioè dall'effettiva funzionalità dei medesimi⁽⁴¹⁾. E secondo la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte l'ipotesi della «tenuta» del gioco è sussistente anche in assenza dei giocatori o in costanza di rinvenimento di una somma esigua di danaro. La motivazione è che «potenzialmente con quel tipo di macchine può praticarsi il giuoco d'azzardo» e dunque «non occorre la sorpresa in flagranza, giacché la prova del fatto può essere desunta anche in via congetturale»⁽⁴²⁾.

In ordine alla posta in gioco, non si è mancato di osservare che la minima entità della posta non esclude il fine di lucro, quando l'apparecchio si trovi in un pubblico locale e le poste si accumulano per il numero delle giocate⁽⁴³⁾. Infine, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile il concorso di persone nel reato tra chi cede o installa l'apparecchio, quante volte l'agente sia consapevole del carattere vietato della destinazione dell'apparecchio stesso⁽⁴⁴⁾.

L'art. 4 della l. 401/1989 a sua volta prevede che «chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di

⁽³⁹⁾ Cfr. Cass. pen., sez. I, 8.3.1974, n. 1915, inedita.

⁽⁴⁰⁾ BELFRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, cit., 189. Deve ritenersi che l'ignoranza dell'art. 110 T.U.L.P.S. non possa mai risultare scusabile per i soggetti destinatari della norma: Cass. pen., sez. III, 6.5.1994, in *Riv. pen.*, 1995, 55.

⁽⁴¹⁾ Cass. pen., sez. III, 1.7.1996, n. 2862, in *Cass. pen.*, 1998, 454.

⁽⁴²⁾ Test. Cass. pen., sez. III, 30.10.1985, in *Giust. pen.*, 1987, II, 28.

⁽⁴³⁾ FERRATO, *Leciti i nuovi videogiochi automatici?*, in *Riv. pen.*, 1982, 3. Cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 3.2.2000, n. 594, in *Giur. it.*, 2000, 2413. *Contra* Cass. pen., sez. III, 2.3.2000, in *Dir. e giust.*, 2000, f. 17, 56.

⁽⁴⁴⁾ Cass. pen., sez. I, 3.7.1986, in *Cass. pen.*, 1988, 140.

abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accredito delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, *chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio* è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18.6.1931, n. 773, come modificato dalla legge 20.5.1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17.12.1986, n. 904».

La finalità della disposizione è quella di disciplinare unitariamente tutte le attività di esercizio abusivo in forma organizzata di giochi, scommesse e concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altri enti pubblici al fine di impedire che soggetti non legittimati si appropriino di funzioni spettanti ai predetti enti in regime di monopolio.

Il primo comma della disposizione in esame punisce dunque cinque diverse fattispecie: il delitto di esercizio abusivo dell'organizzazione del gioco del lotto, o di scommesse o di concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altri enti. La pena stabilita è la reclusione da sei mesi a tre anni; il delitto di esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal C.O.N.I. (o dalle organizzazioni da questo dipendenti) o dall'U.N.I.R.E., punito con pena pari alla precedente; la contravvenzione di esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni, sia di persone che di animali, nonché i giochi di abilità. La pena prevista è quella congiunta dell'arresto da tre mesi ad un anno e dell'ammenda non inferiore ad un milione; la contravvenzione di vendita senza autorizzazione di biglietti di lotterie o di simili manifestazioni di stati esteri, la cui pena è quella medesima della fattispecie precedente; la contravvenzione di partecipazione alle operazioni di cui al punto 4 mediante raccolta di prenotazioni di giocate, l'accredito delle relative vincite

te, nonché la pubblicità e la promozione effettuate con qualsiasi mezzo di diffusione. La pena è quella congiunta dell'arresto da tre mesi ad un anno e dell'ammenda non inferiore ad un milione.

Il secondo comma dell'art. 4 l. n. 401 prevede quindi la contravvenzione per il divieto di pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi e scommesse gestite con le modalità di cui al comma 1.

Il quarto comma dell'art. 4 prevede, infine, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applichino anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 t.u.l.p.s.

La giurisprudenza di legittimità si è in più occasioni pronunciata in senso affermativo in ordine alla possibilità di concorso tra i reati di cui alle disposizioni stabilite nel codice penale e quella di cui al T.U.L.P.S. A sostegno di siffatto orientamento è posta la considerazione che siffatte norme sono intese a reprimere attività differenti: la prima quella di «tenuta» o di «agevolazione» del giuoco d'azzardo nei luoghi indicati; la seconda l'uso di apparecchi o di congegni automatici o semiautomatici da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico⁽⁴⁵⁾.

In particolare, si è di recente stabilito che «l'esercizio del giuoco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici ed elettronici, come i videopoker, sia che si svolga in forma organizzata mediante stabile predisposizione di uomini e mezzi, sia che abbia luogo senza organizzazione, integra gli estremi delle contravvenzioni di cui agli artt. 718 c.p. e 110 t.u.l.p.s.»⁽⁴⁶⁾.

Per quanto invece concerne ai rapporti tra la norma di cui all'art. 4, comma 4, l. 401/1989 e gli artt. 718 c.p. e 110 t.u.l.p.s.⁽⁴⁷⁾ merita anche ricordare che la Suprema Corte ha precisato che il comma 4 dell'art. 4 l. 401/1989 non riguarderebbe affatto l'esercizio del gioco d'azzardo svolto mediante gli apparecchi vietati dall'art. 110 t.u.l.p.s., ma conserverebbe invece il suo carattere di norma che specifica le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo⁽⁴⁸⁾. In altri termini, il quarto comma dell'art. 4 l. 401 punirebbe esclusivamente l'uso dei predetti apparecchi allorquando sia fi-

⁽⁴⁵⁾ Vd. anche Cass. pen., 12.2.1974, in *C.E.D. Cass.*, n. 127482 e più di recente Cass. pen., 19.9.1991, in *C.E.D. Cass.*, n. 188437. Per l'insussistenza del rapporto di specialità, giacché è diversa l'obiettività giuridica delle norme cfr. Cass. pen., sez. I, 19.9.1991; Cass. pen., 2.4.1984, in *Riv. pen.*, 1985, 202; Cass. pen., 26.2.1991, in *Giur. it.*, 1991, II, 462. Anche la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 T.U.L.P.S., in relazione alle norme del codice penale, confermando l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. Cfr. Corte cost., ordinanza 18.4.1983, in *Giur. cost.*, 1983, I, 420.

⁽⁴⁶⁾ Test. Cass. pen., sez. III, 16.1.1998, n. 1951, in *Cass. pen.*, 1999, 1247.

⁽⁴⁷⁾ Per un'analisi accurata dei vari orientamenti cfr. BELTRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, cit., 410 ss.

⁽⁴⁸⁾ Cass. pen., sez. III, 16.1.1998, n. 1951, cit.

nalizzato all'esercizio abusivo, in forma organizzata, del gioco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici del tipo di quelli considerati nei primi due commi⁽⁴⁹⁾.

Da ultimo giova anche rappresentare che la Suprema Corte ha precisato che l'applicabilità della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 4 l. 401/1989 nelle ipotesi di giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 t.u.p.s. può essere riconosciuta nel solo caso in cui si tratti di *organizzazione e pubblicità* esercitate nelle forme indicate nel primo comma del medesimo art. 4. Con modalità cioè *abusiva* perché consistenti in scommesse o pronostici *privi di concessione*⁽⁵⁰⁾.

4. – Non constano invece precedenti giurisprudenziali specifici. Ai fini della maggior completezza della disamina sembra, tuttavia, opportuno richiamare, in rassegna, gli orientamenti e le affermazioni che la giurisprudenza, nazionale e comunitaria, ha ad oggi espresso.

In termini generali, la Suprema Corte con orientamento costante ha stabilito che «l'attività di raccolta non autorizzata di scommesse sull'esito di competizioni sportive che si svolgono sul territorio di paesi esteri, e ancorché facenti parte dell'Unione europea, costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. 13.12.1989 n. 401, senza che possa in contrario invocarsi un preteso contrasto fra la normativa nazionale ed il diritto comunitario europeo, nella parte in cui questo stabilisce il principio generale della libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione, atteso che detto principio (...) può essere derogato ai sensi (...) del medesimo trattato istitutivo (come confermato anche da diverse decisioni della Corte di Giustizia), per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, quali quelle sottese alla citata legge (...)»⁽⁵¹⁾.

Di rilievo pure altra affermazione della Corte di Cassazione che testualmente ha deciso che «ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di scommesse (...) è sufficiente che venga posta in essere una qualsiasi attività connessa o finalizzata allo svolgimento di dette scommesse; si rende

⁽⁴⁹⁾ Così pure BELTRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, cit., 422.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. pure Cass. pen., 3.4.1996, in *Riv. pen.*, 1996, 1078. In dottrina cfr. LATTANZI-LUPO, *Codice penale*, vol. XII, Milano, 2000, 427 e BELTRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, cit., 412 ss. È stata pure sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 in relazione all'art. 4 l. 401/1989, in quanto prevedono pena più grave per chi tiene o agevola il gioco d'azzardo, rispetto a quella prevista dall'art. 4 della citata legge, per chi organizza o dà pubblicità a pubbliche scommesse. La Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, in considerazione della discrezionalità del legislatore nella determinazione della specie e misura delle sanzioni penali.

⁽⁵¹⁾ Cass. pen., sez. III, 13.1.2000, n. 124, in *Riv. pen.*, 2000, 928.

per tanto responsabile del reato anche chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attività (...) collabori tuttavia ad essa fornendo servizi di vario genere, ad esempio, come nella specie, rappresentando in Italia *bookmakers* stranieri, o anche solo fornendo informazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere la scommessa all'estero (...) senza che assuma rilievo il fatto che detta attività sia gestita all'estero, in un paese in cui non è configurabile come reato, atteso che, a norma dell'art. 6 c.p., essendo stata realizzata in Italia parte della condotta criminosa, deve ritenersi applicabile la legge penale italiana, e senza che sia perciò configurabile un contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria»⁽⁵²⁾.

Ancor più esplicativa l'affermazione della giurisprudenza di merito⁽⁵³⁾, secondo la quale «l'organizzazione di scommesse su partite di calcio di squadre italiane da parte di una società di allibratori con sede in Londra va considerata svolta nel territorio italiano, in quanto le scommesse vertono su attività sportive italiane (...), in Italia viene proposta l'offerta e in Italia vengono rimessi i pagamenti in caso di vincita dello scommettitore; il complesso di tali circostanze integra e realizza l'ipotesi di reato di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 401 del 1989».

«La pubblicazione su un quotidiano italiano dell'inserzione di una società di allibratori inglesi contenente proposte di scommesse (...). Comportata per il direttore del quotidiano la commissione del reato di cui all'art. 4 comma 2 della legge n. 401 (...) per aver pubblicizzato il vietato esercizio di scommesse e concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Coni. La disponibilità a rendere informazioni sulle scommesse e sui termini delle stesse, concretatasi mediante la pubblicazione dei propri recapiti telefonici ai quali rivolgersi per avere notizie, si inserisce nell'ambito dell'organizzazione delle scommesse, e non nel momento autonomo e successivo della loro pubblicità, in quanto fornisce un mezzo per la realizzazione di tale attività illecita e concretizza dunque il reato di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 401 del 1989, in concorso con la società inglese».

La giurisprudenza costante della Corte di Giustizia della Comunità europea ritiene poi che il principio di libera circolazione comunitaria possa essere derogato da esigenze imperative interne. E così è stato deciso che «le

⁽⁵²⁾ Cass. pen., sez. III, 28.4.2000, n. 7764, in *C.E.D. Cass.*, 2000. In senso conforme pure Cass. pen., sez. III, 25.5.1999, n. 1963, in *Riv. pen.*, 1999, 987; Cass. pen., sez. III, 18.6.1997, n. 2449, *ivi* 1998, 3400; Cass. pen., sez. III, 16.5.1997, *ivi*, 1232; T.A.R. Toscana, sez. I, 3.11.1997, n. 475 in *Foro amm.* 1998, 217; T.A.R. Puglia, sez. I, Lecce, 30.1.1998, n. 111, in *T.A.R.* 1998, I, 1122. secondo cui «rientra nel generale divieto di esercizio abusivo di organizzazione di lotterie e scommesse l'attività di "booking", cioè di intermediazione nella raccolta di puntate su eventi sportivi che si tengono all'estero».

⁽⁵³⁾ Trib. Milano, 8.5.1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 344.

disposizioni del trattato Cee relative alla libera prestazione dei servizi non ostano ad una normativa nazionale, quale quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di gestire scommesse (...)»⁽⁵⁴⁾.

La stessa Corte ha anzi anche ben specificato il criterio interpretativo del diritto comunitario che deve valere per l'intero settore del gioco e delle scommesse, ritenendo impossibile prescindere dalle considerazioni di ordine morale o culturale proprie di ogni nazione, e giudicando che spetti a ciascuno Stato membro valutare lo svolgimento o il divieto assoluto di siffatte attività, concludendo per l'assoluta compatibilità tra la normativa italiana restrittiva del gioco e delle scommesse⁽⁵⁵⁾ e specificando che «il divieto di importare materiale destinato a consentire ai cittadini di uno Stato membro di partecipare a (...) lotterie organizzate in un altro Stato membro, non può essere considerato un provvedimento che comporti una limitazione ingiustificata della libera prestazione dei servizi»⁽⁵⁶⁾.

Da ultimo, giova segnalare un'isolata affermazione di merito nel caso di un *Internetpoint* imputato di aver messo a disposizione ad una società di allibratori inglesi *computer* per collegarsi in rete ed i cui titolari traevano provento non solo dalla messa a disposizione dei predetti *computer*, ma anche da una percentuale versata dalla società inglese sulla somma puntata tramite i *computer* dell'*Internetpoint*. Nella motivazione del provvedimento di assoluzione si legge che «non è possibile ritenere che questa attività debba essere intesa come diretta alla raccolta di scommesse, oppure come di pubblicizzazione in Italia delle quotazioni degli allibratori stranieri, ovvero di effettuazione e trasmissione di giocate all'estero. Il contatto è diretto. Lo scommettitore collegandosi al sito (...) può direttamente leggere le quote, può decidere di scommettere secondo le modalità indicate. Il tutto è reso possibile per il fatto che lo scommettitore è titolare di un conto corrente dal quale effettua il prelievo per la giocata e nel quale viene effettuato il versamento della somma vinta. L'interesse del gestore dell'*Internet Point* è allora duplice. Da una parte è diretto al guadagno sulla somma spesa dagli scommettitori per l'accesso alla Rete e dall'altra al guadagno sulla percentuale delle giocate avvenuta tramite i computer da lui messi a disposizione degli scommettitori stessi, in virtù di un rapporto contrattuale che certamente non dimostra, per le cose dette, l'esistenza di una partecipazione alla orga-

⁽⁵⁴⁾ Corte giustizia CE, 21.10.1999, n. 67 in *Giust. civ.*, 2000, I, 3.

⁽⁵⁵⁾ Per una accurata analisi BELTRANI, 501 ss.

La Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito la compatibilità della legislazione italiana in materia di giochi e scommesse con quella comunitaria: cfr. Cass. pen., sez. III, 12.1.1996, n. 322, inedita.

⁽⁵⁶⁾ Corte giustizia CE, 24.3.1994, inedita.

nizzazione per l'esercizio delle scommesse posta in essere in Italia e come tale punibile secondo le leggi dello Stato italiano. Questo è ancora più evidente se si considera che chiunque con un proprio personal computer può effettuare le operazioni suddette, con la conseguenza che la differenza tra l'ipotesi appena detta e quella oggetto della contestazione sarebbe data solo dalla necessità per lo scommettitore, non dotato presumibilmente di un personal computer nella propria abitazione, di recarsi presso l'Internet Point per poter poi scommettere. Il gestore dell'Internet Point, cioè, consente allo scommettitore la stipulazione a distanza (ed in particolare per mezzo di Internet) di un contratto di scommessa, disciplinato, senza alcun genere di limitazione, dalla recente normativa contenuta nel d. lgs. 22.5.1999 n. 185 recante norme di attuazione della direttiva 97-7-Ce relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. (...). L'applicazione di norme restrittive per soggetti provenienti da Stati membri finisce per essere discriminatoria»⁽⁵⁷⁾.

Sostanzialmente non diversi gli orientamenti espressi anche con preciso riferimento alle scommesse clandestine.

Intanto, anche la Commissione europea e la Corte di Giustizia della Comunità europea sono state chiamate a valutare se le singole legislazioni nazionali in materia di giochi d'azzardo e di scommesse clandestine risultino «conformi» ai principi comunitari di cui al Trattato CE.

Innanzitutto alla Commissione europea pende infatti un «procedimento d'infrazione» avverso l'Italia, dopo che l'Organo comunitario ha di recente⁽⁵⁸⁾ ritenuto meritevole di accoglimento l'esposto presentato dalla *Stanley International Betting*⁽⁵⁹⁾ ove si contestava all'Italia il mancato rispetto dei diritti fondamentali del mercato unico europeo, quali la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. L'esponente avrebbe contestato la violazione dei principi comunitari di non discriminazione e proporzionalità in danno delle imprese comunitarie estere nei bandi di gara delle concessioni delle scommesse.

Ancora, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità degli artt. 4 l. 401/1989 e 37 della finanziaria del 2001⁽⁶⁰⁾ rispetto

⁽⁵⁷⁾ Trib. Santa Maria Capua Vetere-G.U.P., 14.7.2000, n. 1021, in *notiziariogiuridico.it*.

⁽⁵⁸⁾ Il provvedimento veniva adottato in data 18.7.2001; tuttavia la notizia dell'accoglimento dell'esposto veniva diffusa solo il 6.9.2001. A seguito della notifica del provvedimento il Governo italiano avrà due mesi per far valere le proprie ragioni.

⁽⁵⁹⁾ *Bookmaker* di Liverpool, quarto a livello mondiale nel settore delle scommesse.

⁽⁶⁰⁾ La norma, intitolata «*Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*», ha modificato sensibilmente l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18.6.1931, n. 773) ed ha altresì introdotto gli artt. 4 *bis* e *ter* dopo l'art. 4 l. 401/1989.

ai diritti di stabilimento e di libera circolazione dei servizi⁽⁶¹⁾. Gli atti sono stati trasmessi dal Tribunale di Ascoli Piceno che, in sede di riesame avverso un provvedimento di sequestro di centri di trasmissione dati⁽⁶²⁾, ha accolto le richieste della difesa, ritenendo la normativa italiana in tema di scommesse su eventi sportivi incompatibile tanto con i suindicati diritti comunitari⁽⁶³⁾, quanto con i principi nazionali di cui agli artt. 3 e 11 della Cost.⁽⁶⁴⁾.

Nella parte motiva dell'ordinanza di trasmissione si evidenzia tra l'altro che è opportuno «doversi interrogare sul rispetto del principio di *proporzionalità*, fra l'intensità estrema del divieto (repressione penale) scelta dal Legislatore nazionale, e la rilevanza dell'interesse interno protetto che va a sacrificare le ricordate libertà attribuite ai singoli dal Trattato CE; dall'altro lato, il Tribunale ritiene doversi interrogare sulla rilevanza dell'apparente discrasia fra una normativa interna di rigoroso contenimento delle attività di accettazione delle scommesse sportive da parte delle imprese comunitarie estere ed una politica di segno opposto di forte espansione del gioco e delle scommesse che lo Stato italiano persegue sul piano nazionale con finalità di raccolta erariale»⁽⁶⁵⁾.

Giova pure porre in evidenza le precedenti statuizioni della Corte di Giustizia della Comunità europea in ordine alle attività «delle lotterie e degli altri giochi d'azzardo», da tempo riconosciute come rientranti nel concetto comunitario di «servizi», ai sensi dell'art. 60 del Trattato CE.

In tal senso la sentenza «Schindler»⁽⁶⁶⁾, in cui la Corte ha pure ritenuto che l'Autorità nazionale⁽⁶⁷⁾ disponga di un *potere discrezionale* di disciplina delle modalità di organizzazione delle lotterie⁽⁶⁸⁾. Così, se da una parte

⁽⁶¹⁾ Anche in questo caso per attività svolte sul territorio italiano dalla *Stanley International Betting*.

⁽⁶²⁾ Le agenzie erano gestite da soggetti italiani che facevano da collettori, tramite giocate via internet, per conto dell'alibratore inglese.

⁽⁶³⁾ L'ordinanza si fonda sulle sentenze «Schindler» e «Läärä» in seguito riportate.

⁽⁶⁴⁾ Gli atti di siffatto procedimento sono dunque stati trasmessi anche alla Consulta.

⁽⁶⁵⁾ Il Tribunale di Ascoli ha pure ritenuto che «la liceità dell'attività di raccolta e di trasmissione delle scommesse su eventi sportivi esteri, ricavabile dall'originaria formulazione dell'art. 4, ha determinato lo svilupparsi di una rete di operatori che hanno investito capitali e mezzi nel settore e che vedono improvvisamente pregiudicata la regolarità e liceità della loro posizione». È così apparso palese il contrasto tra l'art. 4 l. 401/1989 ed i principi comunitari di libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi; vi sarebbe pure antinomia tra le innovazioni legislative introdotte alla medesima norma dalla Legge finanziaria per l'anno 2001 e gli artt. 3, 10 comma 2, 11 e 41 Cost.

⁽⁶⁶⁾ Corte Giust. CEE, 24.3.1994, causa C-275/92, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1994, 1346.

⁽⁶⁷⁾ Nella specie trattavasi dell'Autorità britannica.

⁽⁶⁸⁾ Siffatto potere può esplicarsi sia nell'indicazione del volume delle puntate, sia nella

si è posto in rilievo che «una normativa nazionale la quale vieti (...) lo svolgimento delle lotterie nel territorio di uno Stato membro costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi», dall'altra la Corte ha pure precisato che «una normativa siffatta non è peraltro incompatibile con le previsioni contenute nel Trattato relative alla prestazione dei servizi qualora essa sia giustificata da ragioni di politica sociale e di prevenzione delle frodi». Particolarità di «ordine morale, religioso o culturale» individuabili nei singoli Stati comunitari renderebbero legittimo l'esercizio di quel «potere discrezionale» che possa limitare siffatte attività: e ciò in relazione all'inevitabile nesso che intercorre tra l'esercizio di simile tipologia di attività (caratterizzata da forti rischi sul piano sociale) e la tutela di quegli interessi che sono ricompresi nel concetto di «ordine pubblico».

Anche con la sentenza «Läärä»⁽⁶⁹⁾ la Corte di Giustizia si è pronunciata su questioni di compatibilità tra la normativa nazionale⁽⁷⁰⁾ ed il Trattato CE in ordine alla gestione di apparecchi automatici per giochi d'azzardo⁽⁷¹⁾.

L'Organo di Giustizia comunitario ha quindi stabilito che «le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi non ostano a una normativa nazionale che, come quella finlandese, concede ad un solo organismo pubblico diritti esclusivi di esercizio degli apparecchi automatici per giochi d'azzardo, tenuto conto dei motivi di interesse generale che la giustificano».

Le limitazioni alla libera circolazione dei servizi sono dunque state ritenute ammissibili ogniqualvolta siano dirette a tutelare i consumatori e, in genere, l'ordine sociale⁽⁷²⁾.

destinazione degli utili, sia – soprattutto – nell'eventuale divieto o limitazione delle medesime attività.

⁽⁶⁹⁾ Causa C-124/97, sentenza emessa in data 21.9.1999 e pubblicata su *Guida al diritto*, numero 40, 16.10.1999, 104.

⁽⁷⁰⁾ In particolare la legislazione della Finlandia.

⁽⁷¹⁾ Siffatte questioni venivano sollevate nell'ambito di una controversia insorta tra la società *Oy Transatlantic Software Ltd* («TAS») e la società di diritto inglese *Costwold Microsystem Ltd* («CMS») da una parte, avverso il procuratore distrettuale di *Jyväskylä* e lo Stato finlandese dall'altra. In particolare, la normativa finlandese prevedeva, all'epoca dei fatti, che l'organizzazione dei giochi d'azzardo potesse effettuarsi al solo scopo di beneficenza, o comunque per fini non lucrativi. Il Tribunale di primo grado ha condannato il responsabile della TAS – Läärä – perché poneva in esercizio in Finlandia apparecchi automatici d'azzardo; non riteneva peraltro di dover accogliere le istanze difensive dell'imputato, fondate sia sul fatto che le possibilità di vincita offerte dagli apparecchi automatici si basavano in misura rilevante sull'abilità del giocatore (sicché siffatti congegni non potevano qualificarsi «d'azzardo»), sia sull'evidente contrasto tra i principi comunitari e le norme interne finlandesi. A seguito dell'impugnazione della decisione, il Giudice di II grado sollevava questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.

⁽⁷²⁾ La stessa normativa nazionale non sarebbe peraltro sproporzionata rispetto allo sco-

Di particolare interesse anche la sentenza «Zenatti»⁽⁷³⁾, tanto per la sua portata innovativa quanto poiché riguarda precipuamente la normativa italiana dei giochi d'azzardo, resa dalla Corte di Giustizia in data 21.10.1999⁽⁷⁴⁾. Con siffatta pronuncia la Corte di Giustizia della Comunità europea ha «suggerito» al Consiglio di Stato di risolvere la questione sottoposta nel senso che le «norme nazionali che concedono diritti speciali o esclusivi a talune imprese per accettare scommesse su eventi sportivi e, di conseguenza, restringono la libertà di fornire servizi di allibramento di scommesse non sono incompatibili con le norme del trattato sulla prestazione di servizi se sono imposte come parte di una politica nazionale conseguente e proporzionata intesa a moderare gli effetti dannosi delle scommesse sui singoli e sulla società». E questo, in forza del fatto che (come recita il testo del provvedimento) «le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi non ostano ad una normativa nazionale come quella italiana che riserva a determinati Enti il diritto di esercitare scommesse sugli eventi sportivi, ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tale attività e ove le restrizioni ad essa imposte non siano sproporzionate rispetto a tali obiettivi».

La decisione conclude quindi imponendo al giudice *a quo* di controllare se la normativa nazionale, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, soddisfi effettivamente gli obiettivi che possono giustificarla e se le restrizioni da essa imposte non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi⁽⁷⁵⁾.

po perseguito, posto che l'obbligo che incombe sull'organismo pubblico autorizzato di trasferire il provento del suo esercizio allo Stato «costituisce una misura efficace per assicurare, in vista dei rischi di reati e di frodi, una limitazione rigorosa del carattere lucrativo delle attività in questione». Così, MARTIN, *L'obbligo di trasferire i proventi allo stato limita il carattere lucrativo dell'attività*, in *Guida al diritto*, numero 40, 16.10.1999, 110.

⁽⁷³⁾ La questione prende l'avvio dalla richiesta pregiudiziale avanzata dal Consiglio di Stato italiano alla Corte di Giustizia, in merito ad una vicenda che opponeva la Questura di Verona a Diego Zenatti, agente in Italia della *SSP Overseas Betting Ltd*, allibratore autorizzato con sede in Londra e specializzato nell'accettazione di scommesse. Il Questore aveva imposto a Zenatti la chiusura della propria attività, considerando quest'ultima non autorizzabile ai sensi dell'art. 88 del r.d. 18.6.1931, n. 773, che consente la concessione della licenza per l'esercizio delle scommesse solo allorché l'esercizio stesso costituisca una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara sportiva. L'interessato aveva proposto ricorso al T.A.R. Veneto, chiedendo l'annullamento del provvedimento nonché, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dello stesso. Il Tribunale Amministrativo sospendeva e il Questore di Verona proponeva appello contro tale ordinanza al Consiglio di Stato.

⁽⁷⁴⁾ Causa C-67/98, pubblicata sul *Guida al diritto*, numero 43, 6.11.1999.

⁽⁷⁵⁾ Occorre dunque «verificare se le singole esigenze fatte valere dallo Stato, consistenti nell'esigenza di incanalare il settore delle scommesse in un circuito controllato, limitare l'offerta e l'incentivo al gioco, ed evitare il pericolo di frodi, possano ragionevolmente giustificare una compressione alla libertà dei prestatori stanziati in altri Stati membri di offrire i propri

Insomma, la normativa italiana è stata riconosciuta, in via di principio, di ostacolo alla libertà di circolazione dei servizi e pur tuttavia, la Corte di Giustizia ha al contempo ritenuto che siffatta legislazione sia del tutto legittima, attesa la sua *funzionalità alla realizzazione di interessi d'ordine generale dello Stato membro*.

Per quanto, infine, attiene alla giurisprudenza che si è venuta consolidando nel nostro ordinamento giova porre in rilievo come le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea abbiano fortemente influenzato le decisioni degli Organi nazionali e tra queste, quella che si presenta come il primo «punto d'appoggio» per i *bookmakers* stranieri che aspirino al territorio italiano, rappresentata dall'ordinanza resa dal Consiglio di Stato, in sede cautelare, in data 21.12.1999⁽⁷⁶⁾.

Facendo espresso riferimento alla sentenza «Zenatti» il Consiglio di Stato, ha infatti stabilito che con siffatto pronunciamento la Corte di Giustizia avesse affermato, da un lato, che la limitazione all'esercizio dei giochi d'azzardo risulti ammissibile solo se volta ad un'autentica riduzione delle opportunità di gioco e solo se il finanziamento di attività sociali, attraverso il prelievo sugli introiti dei giochi autorizzati, costituisca conseguenza vantaggiosa accessoria, e non anche la reale giustificazione della politica restrittiva; dall'altro, che la Corte di Giustizia avesse «adombrato l'eventualità che in una fattispecie come quella oggetto del presente giudizio possano trovare applicazione le disposizioni del Trattato relative al diritto di stabilimento».

Il Consiglio di Stato pare dunque aver chiarito che le problematiche relative alla valutazione della «proporzionalità» delle limitazioni poste dall'ordinamento nazionale nonché quelle dell'applicabilità delle disposizioni del Trattato relative al diritto di stabilimento richiedessero un approfondimento maggiore, estraneo alla sede cautelare.

Di rilievo pure quanto espresso dal Tribunale Amministrativo della Si-

servizi». Testualmente CANNIZZARO, *Sacrificata la libera circolazione dei servizi in nome dell'interesse generale dello Stato*, in *Guida al diritto*, n. 43, 107. L'Autore ritiene criticabile la conclusione cui giungeva la Corte tanto da un punto di vista generale, quanto in ordine alle conseguenze che importa.

⁽⁷⁶⁾ Cons. di Stato, sez. IV, ord. 21.12.1999, n. 2476 in *Cons. Stato*, 1999, I, 2081. Caffarelli Patrizia gestiva un Centro di raccolta di scommesse su manifestazioni sportive estere; la questura di Catanzaro emanava provvedimento con cui ordinava la cessazione dell'attività e, a seguito dell'impugnazione dello stesso, il Tribunale Amministrativo Regionale accoglieva le doglianze della ricorrente, sospendendo l'ordinanza di cessazione attività. Il Consiglio di Stato, investito della questione a seguito dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, confermava la decisione del giudice di primo grado. Il Centro di Raccolta Dati veniva dunque riaperto.

ilia, sede distaccata di Catania⁽⁷⁷⁾, pronunciandosi su un caso di «raccolta e trasmissione di prenotazioni per scommesse su manifestazioni sportive ed altri eventi esteri, con contestuale ordinanza di chiusura dell'ufficio operativo»⁽⁷⁸⁾.

Il T.A.R. siciliano ha posto a fondamento della decisione le sentenze «Schindler» e «Zenatti» e la decisione del Consiglio di Stato da ultimo riportata. In ordine alla prima statuizione, il T.A.R. ha quindi precisato che con essa «la Corte di Giustizia Europea ha dato rilievo a particolarità di «ordine morale, religioso o culturale», individuabili in tutti gli Stati della CEE, che portano a ritenere legittimo l'esercizio, da parte delle autorità nazionali, del «potere discrezionale» di sottoporre a limitazioni l'esercizio di tale attività, in relazione all'innegabile nesso, intercorrente tra l'esercizio di una simile tipologia di attività, caratterizzata da forti rischi sul piano sociale, e la tutela di tutta quella serie di interessi che, nel nostro ordinamento giuridico, vengono ricompresi nell'ampio concetto di «ordine pubblico».

Il Tribunale siciliano ha dunque ritenuto che – per effetto della pronuncia «Zenatti» – non possa più trovare applicazione «*sout court*» il generale divieto posto dalla legislazione vigente in ordine all'attività di «*booking*». E ciò per il fatto che l'orientamento del giudice comunitario, pur lasciando ampio spazio al legislatore interno, contiene precise indicazioni volte ad includere siffatta attività nel concetto di «servizi» di cui all'art. 59 Trattato CEE.

Le deduzioni svolte in quell'occasione dalla Corte di Giustizia sono dunque apparse ai giudici amministrativi «idonee a ritenere non legittimo un generale divieto posto "a priori" dal legislatore nazionale, se non viene dimostrata la sua correlazione con il principio di "proporzionalità"».

Ad avviso del Collegio di Catania l'attività di «*booking*», pur non potendo ritenersi liberamente ammessa, può tuttavia essere ritenuta «*tendenzialmente autorizzabile*», purché accompagnata dal soddisfacimento delle esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica, la cui sussistenza è valutata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza⁽⁷⁹⁾.

⁽⁷⁷⁾ T.A.R. Sicilia, sezione distaccata di Catania, sez. III, 15.5.2000, inedita.

⁽⁷⁸⁾ Siffatta attività sarebbe riconducibile solo per alcuni aspetti a quella di «intermediazione» di stampo civilistico; per altri versi, invece, presenterebbe aspetti peculiari – quali la clausola «salvo approvazione del *bookmaker*» o il pagamento delle vincite – difficilmente riconducibili a tale figura giuridica.

⁽⁷⁹⁾ In realtà già il T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, con una sentenza definita «storica», aveva statuito sugli *Internet Point*, affermando che l'agenzia – nel mettere a disposizione le postazioni *Internet* – non organizza automaticamente scommesse. Anche la sezione I di Palermo del T.A.R. Sicilia ha accolto il ricorso presentato dalla *Stanley*, con provvedimento del 5.6.2000.

Sembra dunque plausibile osservarsi che la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea abbia compiuto notevoli sforzi a favore della libera circolazione dei servizi legati al gioco d'azzardo, nell'ambito dei diversi Stati comunitari.

La portata innovativa della sentenza «Schindler» del 1992 va rinvenuta nel fatto che in quella statuizione la Corte ha per la prima volta inquadrato «l'attività delle lotterie e degli altri giochi d'azzardo» nell'ambito dei «servizi», di cui agli artt. 59 e 60 del Trattato.

In quell'occasione l'Organo comunitario ha tuttavia pure precisato che ragioni di politica sociale e di prevenzione delle frodi possano giustificare prescrizioni particolarmente rigorose, da parte dei singoli Stati membri, allo stabilimento sul territorio nazionale di *bookmaker* di nazionalità estera.

A distanza di sette anni, la Corte di Giustizia è quindi tornata a pronunciarsi sull'argomento, con una sentenza (c.d. «Läärä») che ricalcava la precedente statuizione: e dunque le disposizioni dei singoli Stati che concedono ad un solo organismo pubblico diritti esclusivi per l'esercizio dei giochi d'azzardo non contrastano con i principi comunitari, sempre che siffatte restrizioni non siano contrarie a motivi di interesse generale.

Con la sentenza «Zenatti», emanata ad un solo mese di distanza da quella «Läärä», la Corte di Giustizia ha infine introdotto un'importante novità; pur non sconfessando il fatto che le restrizioni imposte dalle singole discipline nazionali sull'ingresso di allibratori stranieri siano ammissibili, ha nondimeno posto in evidenza come *siffatte limitazioni possano essere consentite solo allorquando siano «proporzionate» agli effetti dannosi che potrebbero derivare alla collettività*. La libera circolazione dei servizi può quindi essere impedita o ristretta solo per ragioni «effettive» di politica sociale.

La giurisprudenza italiana, sia amministrativa che di merito⁽⁸⁰⁾, ha fondato le proprie recenti decisioni in materia sulle statuizioni della Corte di Giustizia; riconoscendo, in particolare, che escludere o limitare l'ingresso ai *bookmaker* esteri non solo sarebbe contrario ai principi comunitari, ma soprattutto non sarebbe giustificato da alcuna ragione di interesse pubblico. E ciò soprattutto in forza di quella politica generale di incentivazione di nuovi giochi e scommesse cui da tempo si assiste in Italia.

⁽⁸⁰⁾ Si ricordino pure i provvedimenti emessi dal Tribunale del Riesame di Savona in data 30.6.2000; dal G.I.P. di Trani in data 6.6.2000; quello del Pubblico Ministero presso la Procura di Teramo che ha presentato al G.I.P. richiesta di archiviazione di un procedimento avviato dalla Guardia di Finanza per il sequestro di un CTD della *Stanley International Betting*; quello del Tribunale del Riesame di Gorizia che annullato il provvedimento di sequestro emesso dal P.M. in data 31.8.2000 avverso una CTD pure della *Stanley*; quello del Tribunale del Riesame di Livorno che annullato il decreto di convalida di sequestro emesso il 21.9.2000.

Nella richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero presso la Procura di Teramo si legge infatti che se è vero che lo Stato membro può limitare la libera prestazione dei servizi, ove giustificato da ragioni di politica sociale, è pur vero che «non pare proprio che di ciò si possa parlare nel nostro Paese dove, soprattutto negli ultimi anni, si assiste ad un'autentica politica di espansione di ogni forma di scommessa, rispetto alle quali gli episodi esaminati nella specie rappresentano un aspetto davvero esiguo».

Diversamente la giurisprudenza di legittimità che pare rimanere arroccata sulle proprie posizioni: lo scorso anno, mentre fiorivano le decisioni favorevoli dei Tribunali italiani, ancora la Suprema Corte si pronunciava avverso lo stabilimento in Italia degli allibratori inglesi. Si sarebbe così reso responsabile dell'illecito «anche chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale tale attività (...) collabori tuttavia ad essa fornendo servizi di vario genere (...) anche solo fornendo informazione sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere la scommessa all'estero». E ciò atteso che, «come affermato dalla Corte di Giustizia Cee con decisione 21.10.1999, tali disposizioni non escludono che uno stato membro possa introdurre una normativa restrittiva per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico»⁽⁸¹⁾.

5. – Concluso l'esame della disciplina positiva dei divieti penalmente sanzionati nell'ordinamento italiano e dello stato della giurisprudenza ad oggi pronunciatasi è quindi possibile verificare quali violazioni di legge e quali conseguenze sarebbero ravvisabili nell'attività *on line* di gioco e di pubblicità, secondo le due forme «statica» o «interattiva», come descritte in premessa. Chiarito che la rilevanza penale delle condotte non sembrerebbe poter subire censure intese a lamentare violazioni dei principi comunitari richiamati e che, appunto, non sarebbe idonea ad inficiare la legittimità di norme previste per ragioni e finalità di sicurezza od ordine pubblico.

Nessun dubbio quindi pare invero potersi porre in ordine alla possibilità di giudicare violata la disposizione di cui all'art. 718 c.p. Ed infatti: indubbio, intanto, che la gestione e l'offerta al pubblico via *internet* di giochi quali il *blackjack*, la *roulette*, i dadi, *baccarat*, *slot machines*, *video poker*, si sostanzialmente sia un'attività di gioco d'azzardo.

⁽⁸¹⁾ Così Cass. pen., sez. III, 28.4.2000, n. 7764, in *Ced Cass.* 2000. Dello stesso tenore Cass. pen., sez. III, 10.7.2000, n. 2741, *ivi*, in tema di misure cautelari per sequestro di un immobile in cui venivano raccolte scommesse. Per un'analitica raccolta dei precedenti giurisprudenziali in materia cfr. PANZAVOLTA, *Il rosso o il nero. I giochi sono fatti? - Identikit del gioco d'azzardo in Italia* - in www.braingiotto.com.

Il solo apparente dubbio alla possibilità di affermazione di violazione della disposizione di cui all'art. 718 c.p., che potrebbe porsi è infatti quello che sarebbe espresso dalla necessità, prevista dalla stessa norma, che le condotte di «tenuta» o «agevolazione» del gioco d'azzardo vietate possano affermarsi realizzate in un «luogo pubblico» o «aperto al pubblico» o in «circoli privati di qualunque specie». Potrebbe cioè dubitarsi della possibilità di affermare che i giochi vietati si realizzino in uno dei luoghi che ne rendono appunto illecita la «tenuta» o la «agevolazione». Senonché, anche siffatto dubbio non pare consentire un'affermazione di impossibilità di giudizio di violazione del divieto penalmente sanzionato, posto che ciò proprio che qualifica un luogo come «luogo pubblico» è la possibilità che lo stesso sia accessibile continuamente a tutti o ad un numero indeterminato di persone⁽⁸²⁾: e che ciò sia e possa essere proprio in ragione della possibilità di offerta al pubblico via *Internet* è dato che non sembra contestabile.

D'altra parte, anche la condotta oggettiva prevista e dettata dalla norma pare perfettamente sussistente nelle forme di pubblicità *on line* come descritesi. Ed infatti nella forma «interattiva» l'attività di pubblicità proposta sembra invero ben riconoscibile – alla stregua anche della già richiamata giurisprudenza – come un'attività che concorre in modo diretto all'organizzazione intesa a predisporre (e quindi a consentire) il gioco: una forma di attività di organizzazione perciò penalmente rilevante ai sensi della norma in oggetto perché idonea ad essere giudicata e a concretizzare la fattispecie di «tenuta» di un gioco d'azzardo⁽⁸³⁾.

⁽⁸²⁾ La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi sull'art. 527 c.p., ha testualmente stabilito che «deve considerarsi luogo aperto al pubblico anche un ambiente privato, l'accesso al quale sia escluso alla generalità delle persone, ma consentito a una determinata categoria di aventi diritto». Cass. pen., sez. IV, 7.9.1989, in *Cass. pen.*, 1990, I, 2100.

⁽⁸³⁾ «La raccolta in territorio italiano di scommesse e giocate concernenti «avvenimenti sportivi esteri» da parte di un allibratore estero, che si avvalga in Italia di un intermediario il quale curi la trasmissione delle puntate giocate al primo, integra gli estremi del reato di cui all'art. 4 l. 13.12.1989, n. 401. Infatti, il capoverso del comma 1 dello stesso art. 4 punisce «chiunque partecipi» all'organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni di persone o animali e giochi di abilità (diverse da quelle specificatamente descritte nella prima parte della norma) «mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione»; *partecipare all'organizzazione non implica che la stessa, intesa come complesso organico e stabile di persone e di cose, si dispieghi totalmente o prevalentemente in territorio italiano né che qui vi venga posta in essere un'attività costituente «presupposto indefettibile di operatività» dell'organizzazione medesima, ma significa dare, comunque, un contributo efficiente all'attività organizzata*, sicché, ed è la stessa previsione legislativa ad affermarlo, la raccolta delle puntate, la riscossione delle poste ed il pagamento delle vincite in territorio nazionale integrano un evidente apporto partecipativo all'organizzazione delle scommesse, frustrando l'interesse fiscale dello Stato all'esercizio in regime di monopolio ed al controllo della gestione di giochi lucra-

In ogni caso, resterebbe comunque incontestabile la sussistenza della condotta di «agevolazione», pure prevista e punita dalla disposizione di cui all'art. 718 c.p., e che rende penalmente censurabile anche l'attività di pubblicità nella forma «statica». Non sembra, invero, dubitabile, infatti, che per il tramite delle forme di pubblicità proposte si renderebbe possibile o, comunque, si faciliterebbe in modo cosciente, l'esercizio dei giochi d'azzardo.

Neppure potrebbe invocarsi, infine, la carenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma. Non solo, in ragione anche della già ricordata giurisprudenza, è infatti e comunque irrilevante l'errore con cui si fosse ritenuto di «tenere» o «agevolare» un gioco lecito⁽⁸⁴⁾; ma neppure apparirebbe credibile un'invocazione di buona fede specie e quante volte la remunerazione per l'attività di pubblicità fosse economicamente rilevante e perciò stessa significativa ai fini della possibilità di giudicare *cosciente* la ritenuta condotta di tenuta o agevolazione del gioco d'azzardo.

Da ultimo, infine, nessun fondamento potrebbe avere un preteso difetto di giurisdizione. L'art. 6 del codice penale italiano infatti testualmente afferma che «chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana». E «Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avve-

ti a carattere collettivo». Così Cass. pen., sez. III, 18.6.1997, n. 2449, in *Cass. pen.*, 1998, 3400.

Di rilievo pure quanto deciso dal Tribunale di Milano che ha giudicato che «L'organizzazione di scommesse su partite di calcio di squadre italiane da parte di una società di allibratori con sede in Londra va considerata svolta nel territorio italiano, in quanto le scommesse vertono su attività sportive italiane (...), in Italia viene proposta l'offerta e in Italia vengono rimessi i pagamenti in caso di vincita dello scommettitore; il complesso di tali circostanze integra e realizza l'ipotesi di reato di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 401 del 1989».

La pubblicazione su un quotidiano italiano dell'inserzione di una società di allibratori inglesi contenente proposte di scommesse (...). Comporta per il direttore del quotidiano la commissione del reato di cui all'art. 4 comma 2 della legge n. 401 (...) per aver pubblicizzato il vietato esercizio di scommesse e concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Coni. La disponibilità a rendere informazioni sulle scommesse e sui termini delle stesse, concretatasi mediante la pubblicazione dei propri recapiti telefonici ai quali rivolgersi per avere notizie, *si inserisce nell'ambito dell'organizzazione delle scommesse*, e non nel momento autonomo e successivo della loro pubblicità, in quanto fornisce un mezzo per la realizzazione di tale attività illecita e concretizza dunque il reato di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 401 del 1989, in concorso con la società inglese». Trib. Milano, 8.5.1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 344. Cfr. pure T.A.R. Valle d'Aosta, 21.1.2000, n. 18 in *Foro amm.*, 2000, 2228 secondo cui «Ai sensi dell'art. 88 t.u.l.p.s. è legittima l'ordinanza di cessazione dell'attività di raccolta e di trasmissione telematica delle scommesse e del denaro del «bookmaker» estero, costituendo la stessa condotta essenziale per l'organizzazione di scommesse».

⁽⁸⁴⁾ «In tema di ignoranza scusabile della legge penale, su coloro che esercitano professionalmente un'attività incombe il dovere, nell'ipotesi di dubbio sulla liceità dell'azione, di astenersi dal compierla». Cass. pen., sez. III, 6.5.1994, in *Cass. pen.*, 1995, 2561.

nuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione». Sono, dunque, (e comunque), punibili secondo la legge italiana e perciò soggetti alla giurisdizione del giudice penale italiano, i reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano.

È a questi fini che la disposizione dell'art. 6 c.p. afferma il principio di territorialità che, ribadendo il principio sostanziale dell'applicabilità della legge a chiunque, cittadino o straniero, commetta un reato nel territorio dello stato, riafferma la determinazione e la possibilità del giudice penale italiano di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del soggetto che si accerti responsabile di reato compiuto, anche in parte, in Italia. E, come pure più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità sono reati commessi nel territorio dello Stato anche quelli in relazione ai quali la condotta esecutiva ovvero l'evento ad essa conseguente abbia avuto luogo, pur se in parte, nel territorio dello Stato Italiano⁽⁸⁵⁾: nessun difetto di giurisdizione sarebbe perciò seriamente sostenibile.

In conclusione, dunque, sembra che in tutte le forme di pubblicità *on line* che si sono descritte siano ravvisabili gli elementi di sussistenza della fattispecie penalmente prevista e sanzionata dall'art. 718 c.p. Le conseguenze in capo ai soggetti che se ne rendessero responsabili sarebbero perciò e come ovvio quelle delle sanzioni suindicate, sia in termini di possibilità di irrogazione di pena principale, sia in termini di sanzioni accessorie. Rispetto alla società, quale persona giuridica, poi sarebbero non solo possibili le misure cautelari reali già descritte, ma ed anche un profilo di nullità dei contratti di pubblicità perché contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, e la stessa possibilità di sequestro e confisca del corrispettivo pagato per gli stessi ove qualificato come «prezzo del reato»⁽⁸⁶⁾.

Sotto un profilo più astratto, ossia di più difficile possibilità di accerta-

⁽⁸⁵⁾ «Il principio di ubiquità accolto dall'art. 6 c.p. comporta che quando nel territorio italiano si effettui anche solo una parte della organizzazione di pubbliche scommesse (per esempio sola la raccolta delle puntate), questa parte è soggetta alla legislazione nazionale, sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a società straniere (per esempio la determinazione delle quote e il pagamento delle vincite) e sebbene i giuochi e le competizioni oggetto delle scommesse si svolgano all'estero». Cass. pen., sez. III, 25.5.1999, n. 1963 in *Ced Cass.* 2000.

⁽⁸⁶⁾ A seguito di sentenza di patteggiamento, a norma dell'art. 444 c.p.p., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata nei soli casi previsti dall'art. 240, comma 2, c.p., ossia con riguardo alle cose che rappresentano il prezzo del reato, e nei casi in cui il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto dall'art. 445 c.p.p. Per quanto in particolare concerne il «prezzo del reato» è da intendersi come qualunque cosa data o promessa per indurre l'agente a commettere l'illecito, e deve dunque distinguersi dal «provento» del reato che è qualunque guadagno ricavato dalla commissione del reato: in altri termini, il «provento» è da ricondursi al concetto di «prodotto» o di «profitto» del reato.

Cfr. Cass. pen., sez. un., 15.12.1992, in *CED Cass.*, n. 192494.

mento concreto, sembra poi sussistere anche la possibilità di ravvisare, unitamente alla possibilità di sussistenza delle violazioni di cui all'art. 718 c.p., quella di cui all'art. 720 c.p.

Ed infatti la sussistenza del gioco d'azzardo renderebbe punibile anche chi vi prenda parte. Anche, quindi, il soggetto che si sia accertato prendere parte al gioco d'azzardo sarà penalmente perseguibile ai sensi dell'art. 720 c.p. quante volte sia sorpreso almeno in presenza degli strumenti o delle tracce evidenti di gioco in atto.

La sorpresa in flagranza costituisce infatti condizione di punibilità pure avendo la giurisprudenza di legittimità, appunto, precisato che in tema di flagranza del gioco d'azzardo non è necessario che il giocatore sia sorpreso al tavolo da gioco con le carte in mano, bensì che la sorpresa avvenga nel locale del gioco e in presenza degli strumenti e delle tracce evidenti di gioco in atto.

Quanto, poi, ai divieti di cui alla normativa speciale ed al T.U.L.P.S., le conseguenze che sarebbero ravvisabili nell'attività di pubblicità *on line* secondo le forme descritte, sembrano, invero, le seguenti.

In ordine alla disposizione di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. il problema, ossia la possibilità che la disposizione possa essere giudicata violata, pare essere «limitato» alla possibilità di utilizzo, ossia di gioco, del c.d. «*videopoker*» e delle «*slot-machines*». E ciò perché i c.d. «*videopoker*» e le «*slot-machines*» sono già stati riconosciuti come giochi d'azzardo con la conseguenza che la possibilità del loro uso non pare che possa sfuggire alla sanzione penale per il solo fatto di essere «virtuale» (ossia realizzata con un mezzo informatico); lì ove, comunque, avvenisse in un luogo riconoscibile come «pubblico» o «aperto al pubblico».

Diversamente per le altre forme di gioco e ciò perché il programma di *software* applicativo non sembra poter essere ricompreso negli apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da gioco d'azzardo espressamente vietati dalla norma. Con la conseguenza che l'installazione di siffatto *software* non pare poter essere giudicata alla stregua di un'installazione di un apparecchio o congegno automatico quale quello espressamente descritto e vietato dal divieto in esame, che, in quanto divieto penalmente sanzionato, è insuscettibile di forme di applicazione analogica.

Ferma restando, dunque, la violazione di cui all'art. 718 c.p., la disposizione di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. pare poter trovare applicazione, con le conseguenze già suindicate per la sua violazione, limitatamente alle ipotesi di utilizzo dei c.d. «*videopoker*» e delle «*slot-machines*».

In ordine, infine, alla fattispecie di cui all'art. 4 della l. 401/89 non può, quindi, non rilevarsi come la pubblicità e la forma di promozione che fosse effettuata sarebbe suscettibile di integrare anche la violazione del divieto

con essa previsto. La disposizione vieta, infatti, di dare pubblicità in qualsiasi modo a concorsi, giochi, e scommesse esercitati «abusivamente», estendendo ed applicando il divieto anche ai giochi d'azzardo. E poiché pare indubbio che i giochi d'azzardo sarebbero esercitati «abusivamente» in ragione del fatto che a nulla potrebbe giuridicamente valere l'autorizzazione rilasciata e regolata dalle leggi di Paesi di appartenenza diversi dal nostro, resterebbe manifesta la violazione della contravvenzione in esame lì dove estende il divieto di pubblicità e promozione effettuate con qualsiasi mezzo di diffusione anche ai giochi d'azzardo.

La sola «limitazione» alla sua possibilità di contestazione, sarebbe da ravvisarsi nella circostanza di cui al comma 4 della disposizione in oggetto, che, appunto, «limita» la possibilità di applicare le disposizioni di cui ai suoi primi due commi ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 t.u.l.p.s. Con la conseguenza che, per le ragioni già chiarite con espresso riferimento a siffatta ultima disposizione, anche la possibilità di violazione di cui all'art. 4, comma 4, resterebbe, dunque, circoscritta, quanto alla sua possibilità di essere giudicata sussistente ai soli giochi di «videopoker» e «slot-machines».

In conclusione, dunque, pare potersi affermare che l'attività di pubblicità *on line* secondo le forme già descritte e richiamate espotrebbe i suoi amministratori e legali rappresentanti ai profili di responsabilità penale conseguenti alla violazione del divieto di cui all'art. 718 c.p. e limitatamente ai giochi di «videopoker» e «slot-machines» anche di cui agli artt. 110 t.u.l.p.s. e 4 l. 401/89.

Lo stesso utente o giocatore potrebbe essere giudicato responsabile della violazione del divieto di cui all'art. 720 c.p. quante volte possa essere resa evidente almeno la traccia di un gioco d'azzardo in atto.

ZUSAMMENFASSUNG

Das öffentliche Angebot von Glücksspielen über das web ist ein sich immer stärker verbreitendes Phänomen. Auf der Eingangsseite von webpages finden sich Reklameanzeigen zweier Art wieder: jene, welche «statisch» sind und nicht «anklickbar» sind und jene, welche «dynamisch» und daher interaktiv sind.

Da eine Norm fehlt, welche diese neuen Formen von Werbung und Anpreisung dieser Spiele ausdrücklich regelt, untersucht die gegenständliche Arbeit die Möglichkeit, ob die derzeit gültigen strafrechtlichen Bestimmungen anwendbar sind.

Insbesondere werden folgende Normen geprüft: Artt. 718 ff. StGB, Art.

110 des königlichen Dekrets vom 18.6.1931, Nr. 773 und Art. 4 des Gesetzes vom 13.12.1989, Nr. 401. Es wird zudem der Stand der italienischen und gemeinschaftsrechtlichen Rechtsprechung berücksichtigt, auch mit Bezug auf die damit zusammenhängenden Aspekte der Gerichtsbarkeit.

RÉSUMÉ

L'offre au public sur le web de différentes activités de jeu de hasard est un phénomène qui va croissant. Sur les portails, on peut trouver des messages publicitaires de deux types: ceux qui se présentent sous forme «statique» moyennant un «bandeau» non «clicquable», et ceux qui se présentent sous forme «dynamique» interactive.

Etant donné l'absence de normes réglementant expressément ces nouvelles formes de promotion et de gestion de ces activités de jeu, à travers cette étude nous nous proposons de vérifier l'applicabilité des normes pénales en vigueur dans le système juridique italien.

En particulier sont examinées les normes visées aux articles 718 et suivants du C.P., à l'art. 110 du R.D. (Décret du roi) n. 773 du 18.6.1931 et à l'art. 4 de la loi n. 401 du 13.12.1989. Est ensuite pris en considération l'état de la jurisprudence quant au fond, à la légitimité et communautaire, tout en faisant référence aux profils de juridiction qui s'y rattachent.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del SACRO CUORE



Sistema
bibliotecario
e documentale

my Libr@ry

→ BiblioCHAT → HOME → AIUTO → NUOVA RICERCA

Nuova ricerca Richiedi / Prenota Esporta Modifica la ricerca Altra ricerca

Parole chiave di base Tutto il Catalogo UCSC Limita la ricerca alle copie disponibili

Forse cercavi rivista trimestrale di diritto penale teleonomia? Altro

trovato 1 risultato. Ordinati per rilevanza | data | titolo.

(Ricerche effettuate)

Titolo Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia

Pubblicazione Padova : CEDAM, 1988-

Periodicità del seriale corr. Trimestrale

Altro titolo Diritto penale dell'economia
Rivista di diritto penale dell'economia

ISSN 1121-1725

More info

Per eventuali informazioni addizionali utilizza le seguenti risorse (oppure fai click sul bottone **MORE INFO**):

Cerca riferimenti per Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia in Google Scholar

Ubicazione	Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano
Posseduto	Vol. 9(1996)-
Ultima annata in:	Bibl. Scienze Giuridiche
Collocazione	PER-MI-008859
Ultimi ricevimenti:	Gennaio- Marzo 2016 v.29 no.1/2
Ubicazione	Deposito Centrale 1 - Milano
Posseduto	Vol. 1(1988)-vol. 8(1995).
Collocazione	PER-MI-008859
Ubicazione	Sala Giurisprudenza - Piacenza
Posseduto	Vol.1(1988)-
Collocazione	PER-PC-3190
Nota	Vari fascicoli donati dalla Biblioteca del Centro Studi della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
Ultimi ricevimenti:	Gennaio- Giugno 2016 v.29 no.1-2
Ubicazione	Deposito, Piano seminterrato - Cremona
Posseduto	2000; 2002.
Collocazione	PER-CR-DI.510.1

Ubicazione	Collocazione	Stato	Note
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2014 v. 27 n. 3-4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2014 v. 27 n. 1-2	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2013 v. 26 n. 3-4	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2013 v. 26 n. 1/2	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2012 v. 25 n. 3-4	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2012 v. 25 n. 1/2	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2011 v. 24 n. 4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2011 v. 24 n. 3	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2011 v. 24 n. 1-2	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2010 v. 23 n. 4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco

Visualizza le altre copie o ricerca un determinato volume/copia

URL Permanente del record